


SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA RIQUALIFICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DI AREA UBICATA UBICATA NEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, LOC. CALETTA DI CASTIGLIONCELLO

- DISCIPLINARE DI GARA -



PREMESSE

In esecuzione della Deliberazione C.C. n. 1C.C. n. 40 del 16/03/2021 "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023" e della Deliberazione G.C. n. 112 del 18/05/2021 "Riqualificazione area ubicata in località Caletta di Castiglioncello mediante affidamento in concessione. Approvazione linee guida di valorizzazione", questo Ente intende individuare un operatore economico cui affidare in concessione una porzione del Parco di sua proprietà, ubicato in Loc. Caletta di Castiglioncello, per una sua riqualificazione e valorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, dalle prescrizioni urbanistico-edilizie e dalle indicazioni di cui alle linee guida di valorizzazione, allo schema di concessione e al presente disciplinare di gara.

In conseguenza dei provvedimenti inerenti il contenimento dell'epidemia da Covid-19, adottati sia dal Governo per l'intero territorio nazionale, sia dal Presidente della Giunta Regionale per la la regione Toscana, sia dal Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo per il territorio comunale, si informa che la stipulazione del contratto e l'avvio della concessione sono condizionati alla disciplina al momento vigente in tema di misure di contenimento del contagio. Pertanto, ai concorrenti e all'aggiudicatario non sarà riconosciuto alcun risarcimento per l'eventuale slittamento dei tempi o l'eventuale revoca del procedimento per motivi di pubblico interesse.

Di tale condizione dettata dalla situazione emergenziale sarà richiesta, ai fini della partecipazione alla presente gara e, quindi, sanzionata con l'esclusione, apposita accettazione ai concorrenti qualora risultino aggiudicatari.

1. DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE DISCIPLINARE

Nell'ambito del presente disciplinare e dei relativi allegati, nonché nella documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

Aggregazioni di imprese di rete	aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell' <u>articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33</u> ; v. art. 45, comma 2 lett. f) del Codice
Bando	il bando pubblicato dal Comune di Rosignano Marittimo
Codice dei Contratti Pubblici o Codice	D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Concessionario	l'aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di cui al presente disciplinare
Concessione	atto che l'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere e con il quale si procederà alla definizione dei rapporti e alla determinazione delle competenze e responsabilità in relazione all'affidamento e alla gestione dell'immobile oggetto della presente procedura
Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro	consorzi costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; v. art. 45, comma 2, lettere b) del Codice
Consorzi ordinari di concorrenti	consorzi ordinari di concorrenti di cui all' <u>articolo 2602 del codice civile</u> , costituiti tra imprenditori individuali, anche artigiani, società, anche cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili, anche in forma di società ai sensi dell' <u>articolo 2615-ter del codice civile</u> ; v. art. 45, comma 2 lett. e)

ConSORZI stabili	consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell' <u>articolo 2615-ter del codice civile</u> , tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; v. art. 45, comma 2 lett. c) del Codice
Disciplinare	il presente documento di gara recante in allegato le Planimetrie, lo schema di concessione e gli altri documenti elencati al successivo art. 2
GEIE	soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; v. art. 45, comma 2 lett. g) del Codice
Linee guida	Linee guida di valorizzazione approvate con Deliberazione G.C. n. 112 del 18/05/2021
Operatore economico	persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; (art. 3, comma 1 lett. p) del Codice)
Raggruppamento verticale di tipo	raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
Raggruppamento verticale di tipo	quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione
Raggruppamenti temporanei di concorrenti	raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da imprenditori individuali, anche artigiani, società, anche cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; v. art. 45, comma 2 lett. d) del Codice
Schema di concessione	modello esemplificativo che si è ritenuto opportuno allegare ai documenti di gara al fine di anticipare i contenuti e la struttura dell'atto nonché i vari impegni che assumerà il concessionario con la sottoscrizione dello stesso, fermo restando che si provvederà in esito alla procedura ad evidenza pubblica espletata ad allineare il documento alle clausole del disciplinare (ove si riscontrino difformità) e agli elementi specifici indicati in sede di offerta dal Concessionario
Ente/Amministrazione concedente	Comune di Rosignano Marittimo
Indirizzo	via dei Lavoratori, 21 – 57016 Rosignano Marittimo (LI)
Settore Competente	Servizi alla Persona e all'Impresa
pec	comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it

Sito internet	http://www.comune.rosignano.livorno.it
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.	D.ssa Simona Repole, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

1.1 QUADRO NORMATIVO

Trattandosi di un contratto con il quale si autorizza l'esercizio di un'attività economica mediante l'utilizzo di un immobile pubblico, alla procedura di cui al presente disciplinare non si applica il D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto all'art. 164 del medesimo decreto, salvo che per le disposizioni normative espressamente richiamate.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- bando e disciplinare di gara;
- schema di concessione;

e in caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato/documento, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Ente.

Con la presentazione della istanza di partecipazione e/o dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del bando, del disciplinare di gara e dello schema di concessione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Linee guida per la valorizzazione, approvate con Deliberazione G.C. n. 112 del 18/05/2021;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
 - allegato 1/a: domanda di partecipazione operatore economico singolo
 - allegato 1/b: domanda di partecipazione R.T.I., consorzi ordinari, GEIE
 - allegato 1/c: domanda di partecipazione imprese aderenti a contratto di rete
 - allegato 2: dichiarazione requisiti
 - allegato 3: segreti tecnici e commerciali
 - allegato 4: atto designazione e dichiarazioni preposto
 - allegato 5: offerta economica
 - allegato 6: PEF
 - allegato 7: modulo richiesta sopralluogo
- 4) schema di concessione
- 5) planimetrie
- 6) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del Comune di Rosignano Marittimo
- 7) Codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatari di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014
- 8) Informativa sul trattamento dei dati personali

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet alla voce "**Bandi e avvisi vari – Bandi e avvisi vari del Comune**"

(<http://www.comune.rosignano.livorno.it/site5/pages/home.php?idpadre=5004>).

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione e sulla presente procedura, potranno essere richieste esclusivamente per iscritto e in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione, agli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:

per aspetti amministrativi:	e.carmignani@comune.rosignano.livorno.it
-----------------------------	--

per aspetti tecnici:	a.cinci@comune.rosignano.livorno.it
----------------------	--

La tempistica è la seguente:

Inoltro quesiti	dal 28/06/2021 al 23/07/2021
Termine ultimo risposte quesiti	27/07/2021

Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce Bandi e avvisi vari – bandi e avvisi del Comune.

Costituisce onere degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura verificare la pubblicazione dei chiarimenti. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto, sarà altresì notificata, come avviso, all'indirizzo posta elettronica certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa dell'Ente concedente, costituiranno chiarimento del presente disciplinare, vincolante per l'Ente concedente e per tutti i concorrenti.

2.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni nell'ambito della procedura.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Ente concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente l'Ente concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
- consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
- consorzi stabili

la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

Oggetto della concessione

La procedura di cui al presente disciplinare riguarda la concessione dei seguenti beni:

- **area a verde delimitata e recintata (area evidenziata in verde nella planimetria allegata), della superficie di ca mq 2.500 sulla quale insistono:**
 - o **fondo commerciale con spogliatoio e servizi igienici**
 - o **locale deposito con pozzo**
 - o **pista per varie attività con palco e tettoia**

Gli oneri a carico del concessionario e le condizioni per l'utilizzo dell'immobile oggetto di concessione sono quelli indicati nei documenti di gara allegati al presente bando cui si rimanda.

L'Amministrazione, con l'affidamento di che trattasi, intende perseguire gli obiettivi illustrati nelle linee guida per la valorizzazione approvate con Deliberazione G.C. n. 112 del 18/05/2021 cui si rimanda.

Importo totale a base di gara

canone annuo concessione patrimoniale: **€ 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA se dovuta** soggetto a rialzo, pari a complessivi **€ 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre IVA se dovuta.**

Il canone sarà adeguato annualmente all'indice ISTAT **a partire dal secondo anno di concessione.**

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI. VALORE DELLA CONCESSIONE

4.1 DURATA

La durata della concessione è di **12 (dodici)** anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dalla concessione e dalla normativa vigente.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovi

Non previsti.

Proroga tecnica

Il Comune di Rosignano M.mo si riserva la facoltà, di proroga per un massimo di mesi sei da attivare nelle more di individuazione del successivo aggiudicatario.

4.3 VALORE DELLA CONCESSIONE

Trattandosi di gestione di un complesso immobiliare con oneri a carico del concessionario, senza alcun corrispettivo economico da parte del Comune, il solo compenso dovuto al concessionario è rappresentato dai proventi derivanti dalla gestione del complesso per la durata della concessione. Ai fini fiscali il valore della concessione sarà pari alla somma degli importi dei canoni offerti in sede di gara, rapportati all'intera durata della concessione, e degli eventuali investimenti proposti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, come individuati al precedente punto 1, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni e fondazioni), consorzi, raggruppamenti temporanei – costituiti o costituendi – in possesso dei requisiti e con le modalità di cui a seguire, ed in particolare:

Operatori "profit"	economici	<p>a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;</p> <p>b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;</p> <p>c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'<u>articolo 2615-ter del codice civile</u>, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro</p> <p>d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;</p> <p>e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'<u>articolo 2602 del codice civile</u>, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'<u>articolo 2615-ter del codice civile</u>;</p> <p>f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'<u>articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33</u>;</p> <p>g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse</p>
-------------------------------	------------------	--

	economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Operatori economici “no profit”	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazioni di volontariato • Associazioni di promozione sociale • enti filantropici • imprese sociali • cooperative sociali • reti associative • società di mutuo soccorso • associazioni (riconosciute o non riconosciute) • fondazioni • altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi • altri organismi afferenti al “terzo settore” ed in particolare, <i>tutti i soggetti di cui ai punti precedenti, ad esclusione delle imprese sociali, che, ancorché non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero nei registri di cui all’art. 101 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come individuate all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, che l’Ente ritiene di sostenere per perseguire scopi istituzionali e obiettivi primari e strategici per l’Amministrazione</i>
	raggruppamenti temporanei tra gli operatori economici di cui sopra, costituiti dai soggetti “profit” e/o “no profit” e/o “liberi professionisti”, già costituiti o costituendi, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti “profit” e/o “no profit” e/o “liberi professionisti”, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell' <u>articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33</u> e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
	operatori stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, i quali possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata

Agli operatori “no profit” non si applicano le agevolazioni previste per le micro, piccole e medie imprese.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi stabili, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni di imprese di rete, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

➤ È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatti salvi i casi di subentro disciplinati dallo schema di concessione.

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e degli altri divieti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente

2. assenza delle situazioni ostative all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 71, commi da 1 a 5, del D. Lgs. 59/2010 e 11 della L.R.T. n. 62/2018 da parte del legale rappresentante, dell'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale e di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/11

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, o analogo registro di altro Stato della UE (come da allegato XVI al Codice) per attività compatibili (adeguate) a quelle oggetto della procedura; **qualora non iscritti vanno specificati i motivi.**

Per i soggetti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

iscrizione nell'albo nazionale o in attesa della sua attuazione negli albi preesistenti sotto indicati:

- nel caso di associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991: iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 con oggetto sociale compatibile con oggetto della concessione;
- nel caso di Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000: iscrizione al registro delle Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000 con oggetto sociale compatibile con oggetto della concessione;
- nel caso di Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991: iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991, con oggetto sociale compatibile, nonché iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l'oggetto della concessione;

Per gli altri organismi afferenti al “terzo settore” di cui al precedente punto 5:

- se associazioni:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio Statuto;
 - aver registrato l'Atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate;
 - avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione di attività coerenti con quelle proposte nel Piano di gestione delle attività economiche e dei servizi di cui al punto 15, lett. b) del presente disciplinare
- se Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive associate e Federazioni sportive:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - risultare riconosciuti dal CONI;
- se società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

b) requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e 12 della L.R.T. n. 62/2018, da parte del legale rappresentante ovvero, in alternativa, da parte dell'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Almeno una referenza bancaria attestante la solidità e la solvibilità dell'impresa rilasciata da istituto bancario o da intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Per la partecipazione alla gara dovrà essere prodotta nella busta amministrativa documentazione attestante la referenza. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, ogni soggetto componente deve presentare la dichiarazione.

L'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Ente concedente:

- bilanci o estratti di bilancio
- dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto della concessione, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero.

Si precisa, per quanto riguarda il possesso dei requisiti di idoneità professionale, lo stesso dovrà essere dichiarato compilando/seguendo l'allegato 2, di cui al precedente punto 2 del presente disciplinare nella parte 4 “Criteri di partecipazione”;

Per la comprova dei requisiti l'Ente concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, o, se del caso, acquisisce la documentazione in possesso dell'operatore economico mediante apposita richiesta.

7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In particolare:

	raggruppamenti temporanei di concorrenti	consorzi ordinari di concorrenti	aggregazioni di imprese di rete	GEIE
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o negli albi per gli Enti del Terzo settore deve essere posseduto da:	ciascuna delle imprese raggruppate - raggruppande	ciascuna delle imprese consorziate - consorziande	ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica	GEIE
referenza bancaria	ciascuna delle imprese raggruppate - raggruppande	ciascuna delle imprese consorziate - consorziande	ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica	GEIE

7.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

	consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro	consorzi stabili
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o negli albi per gli Enti del Terzo settore deve essere posseduto da:	consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici	consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici

referenza bancaria	Consorzio	consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio
--------------------	-----------	--

8. AVVALIMENTO

È esclusa la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento per sopperire al mancato possesso dei requisiti sopra elencati.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria

2) una dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario

il tutto come meglio di seguito dettagliato.

9.1 GARANZIA PROVVISORIA

La **garanzia provvisoria**, di importo pari ad **€ 480,00 (quattrocentottanta/00)**, corrispondente al 2% del canone concessorio complessivo a base di gara, **è costituita**, a scelta del concorrente, e considerato il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, mediante:

a) Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comune di Rosignano Marittimo – Servizio Tesoreria;

b) bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Volterra - Agenzia di Rosignano Solvay – codice IBAN IT79F 06370 25100 0000 1000 2140;

c) fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Rosignano Marittimo rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi stabili, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) dovrà prevedere un importo garantito non inferiore a quello richiesto;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di seguito specificate:

- riduzione del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000

- riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- riduzione del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

- riduzione del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

- riduzione del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

- riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui sopra, si ottiene:

a. in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e in consorzio stabile, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni sopra previste si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e per i consorzi stabili, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di raggruppamento:

- **già costituito:** la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale;
- **non ancora costituito:** la garanzia può essere presentata e firmata dal solo operatore mandatario purché, a pena di esclusione, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti per i quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia di cui al presente punto sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 60 giorni dall'aggiudicazione e al concorrente aggiudicatario al momento del rilascio della concessione. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, che comportino la mancata sottoscrizione della concessione, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione, salve le azioni legali per gli ulteriori danni subiti.

9.2 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

A corredo dell'offerta deve essere rimessa una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto come meglio descritto al precedente punto 9.1 lett. c), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

10. SOPRALLUOGO

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno effettuare un **sopralluogo obbligatorio** per presa visione degli spazi, della loro conformazione, delle loro misure, caratteristiche e vincoli.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo gli interessati dovranno trasmettere al Comune, a mezzo posta elettronica, una richiesta (consigliabile un preavviso di almeno 3 giorni) redatta **utilizzando o seguendo il modello (allegato 7)**, messo a disposizione insieme alla restante documentazione di gara sul sito internet.

Il sopralluogo può essere effettuato (**numero massimo soggetti ammessi alla visita 4**) dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto/i in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il/i soggetto/i delegato/i ad effettuare il sopralluogo non può/possono ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'ufficio procederà a dare conferma dell'appuntamento e a concordare modalità per l'effettuazione del sopralluogo.

Di seguito la tempistica da rispettare:

Ultimo giorno utile per prenotare sopralluogo	20/07/2021
Ultimo giorno utile per effettuare sopralluogo	23/07/2021

I sopralluoghi saranno effettuati in orario d'ufficio.

La prenotazione del sopralluogo potrà essere effettuata ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:

Elisa Carmignani Tel. 0586-724492 e-mail: e.carmignani@comune.rosignano.livorno.it

geom. Alessio Cinci tel. 0586-724436 e-mail: a.cinci@comune.rosignano.livorno.it

Si precisa che ogni soggetto, anche se rappresentante legale, non potrà rappresentare più di un operatore (pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituiti o **GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al precedente punto 5 lett. a) (rete - soggetto) e b) (rete-contratto) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)** il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al precedente punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzio stabile** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di almeno un componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti costituiscono motivo di esclusione immediata.

All'effettuazione del sopralluogo, verificate le identità dei soggetti intervenuti, verrà rilasciata apposita attestazione in due esemplari: uno sarà conservato agli atti dell'Ente e l'altra sarà consegnata al concorrente che la allegherà alla documentazione contenuta nella Busta n. 1 – "Documentazione Amministrativa". L'allegazione dell'attestazione non è richiesta a pena di esclusione, tuttavia, in caso di mancanza, si procederà ad escludere il concorrente qualora non risulti, agli atti dell'Ente concedente, l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo, trattandosi di adempimento da effettuarsi prima della presentazione delle offerte, è causa di immediata esclusione ed è esclusa la possibilità di regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio di cui al punto 13 del presente disciplinare.

11. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE

Il plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, n. 3 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e le diciture rispettivamente:

- **Busta n. 1** – Documentazione Amministrativa
- **Busta n. 2** – Offerta tecnica
- **Busta n. 3** – Offerta economica

I concorrenti devono fare in modo che nessuno degli elaborati inclusi nelle buste 1 e 2 indichi o, comunque, consenta di conoscere, direttamente o indirettamente, il contenuto della busta 3.

L'offerta ha natura di proposta irrevocabile. Essa sarà, pertanto, vincolante per l'offerente per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio per il Comune consegue dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata stipula dell'atto di concessione entro il predetto periodo, il Comune richiederà all'Aggiudicatario di prorogare la validità dell'offerta e della garanzia provvisoria, a condizioni invariate, per il tempo che il Comune riterrà necessario alla formalizzazione dell'atto. Se del caso, la predetta richiesta di proroga sarà rivolta anche al secondo in graduatoria. Resta inteso che ove non si addivenisse alla sottoscrizione della concessione, nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario.

Tutta la documentazione inserita all'interno delle buste di cui al presente articolo dovrà essere prodotta in lingua italiana.

12. MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I plichi (formato max A3) contenenti l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, indipendentemente dal mezzo di inoltro, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il giorno 30/07/2021, ore 13.00 presso lo sportello polifunzionale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) posto in via dei Lavoratori 21; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30, presso lo stesso sportello polifunzionale dell'Ente che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione del mittente, completa di indirizzo, recapito telefonico, eventuale fax, indirizzo PEC (gli operatori stranieri, in alternativa, potranno fornire il numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria).

N.B.: In caso di raggruppamento dovrà essere specificata sul plico la denominazione/ragione sociale di tutti i componenti, fermo restando che in relazione al capogruppo dovranno essere forniti tutti i contatti sopra richiesti e che le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate esclusivamente a quest'ultimo.

Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta **"GARA PARCO CALETTA – NON APRIRE"**.

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Rosignano Marittimo - Via dei Lavoratori, 21 – 57016 Rosignano Marittimo (LI).

La presentazione delle offerte entro il termine perentorio di cui sopra rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, in tempo utile.

Non saranno ammessi coloro che invieranno la documentazione separatamente dal plico contenente la domanda di partecipazione.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, oltre tale termine:

- i plichi pervenuti non verranno presi in considerazione, anche se spediti per posta raccomandata o altro anteriormente alla scadenza, non valendo la data di spedizione;
- non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, fatto salvo quanto previsto al punto 13.

È fatta salva la possibilità di ritirare l'offerta già presentata e proporre un'altra in sua sostituzione, sempre entro il termine perentorio sopra indicato.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza sopra indicato, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

La presentazione dell'offerta equivale all'accettazione incondizionata da parte dei soggetti concorrenti di tutte le condizioni e modalità inserite nel presente disciplinare.

Non si darà corso al plico sul quale non sia apposta l'indicazione relativa all'oggetto della gara, al nominativo del soggetto partecipante oppure non sia apposto l'esatto indirizzo di recapito o, ancora, pervenga in condizioni tali da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva, quelle espresse in modo indeterminato e quelle per persone da nominare.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi comprese quelle relative al possesso dei requisiti di cui all'allegato 2, la domanda di partecipazione, le ulteriori dichiarazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, di motivata sussistenza di segreti tecnici e commerciali nell'offerta tecnica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'interno della procedura *de qua* all'indirizzo internet <http://www.comune.rosignano.livorno.it/site5/pages/home.php?idpadre=5004>.

L'offerta economica, dovrà essere formulata mediante compilazione o seguendo il modello predisposto e messo a disposizione all'interno della procedura *de qua* all'indirizzo internet <http://www.comune.rosignano.livorno.it/site5/pages/home.php?idpadre=5004>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, secondo le disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 83, comma 3 e 86 del codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Amministrativa, si applica il punto 13 del presente disciplinare.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Ente concedente potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Ente si riserva di provvedere all'escussione della garanzia provvisoria e alla revoca dell'aggiudicazione. Si ricorda che ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000, la conformità all'originale di copia di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione può essere dichiarata dal concorrente anche in calce alla copia stessa, allegando fotocopia del documento d'identità e specificando la P.A. presso cui l'atto o il documento è conservato.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione della mancata effettuazione del sopralluogo, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato 2, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'allegato 2 e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta; **non** è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Ente concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente concedente procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui al presente articolo, è facoltà dell'Ente concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA N. 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta n. 1 "Documentazione Amministrativa" contiene la documentazione di cui ai punti seguenti.

Ad eccezione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, la mancanza di anche uno soltanto degli elementi sotto elencati costituisce causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 (soccorso istruttorio).

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come **essenziali** perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La **sottoscrizione** di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente disciplinare (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale**, in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, per garantire certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione viene redatta in **bollo da € 16,00** ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe, o in carta semplice per soggetti esenti, **compilando in ogni sua parte** il relativo modello allegato al presente disciplinare oppure in altra forma, purché contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. In particolare:

- se il concorrente partecipa alla gara come operatore economico singolo il modello cui fare riferimento è l'**allegato 1/a**;
- se il concorrente partecipa alla gara come RTI o consorzio ordinario o GEIE il modello cui fare riferimento è l'**allegato 1/b**;
- se il concorrente partecipa alla gara in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete il modello cui fare riferimento è l'**allegato 1/c**.

Per ulteriori dettagli e istruzioni in merito alla predisposizione della domanda di partecipazione, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare si rimanda alla lettura delle avvertenze riportate all'interno del modello di interesse, a seconda della forma di partecipazione.

Alla domanda deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del presente disciplinare, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 100 righe, è effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e ss.mm.ii, che recita: *"L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:*

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale."

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà allegato alla domanda di partecipazione.

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità del pagamento mediante **contrassegno** (ex marca da bollo) potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta, qualora non abbia apposto il contrassegno sulla domanda dichiarando il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico acquistato.

Sarà cura dell'operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del D.P.R. n 642 del 1972).

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità **virtuale**, dovrà dichiarare, nella domanda, l'avvenuto adempimento, riportando il numero dell'autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle domande di partecipazione.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 13 del presente disciplinare, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

14.2 DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI ORDINE SPECIALE

Il concorrente deve inserire **dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000**, completa di copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, da rendersi **compilando in ogni sua parte** il relativo modello allegato al presente disciplinare (**allegato 2**) oppure in altra forma, purché contenente tutte le informazioni e dichiarazioni contenute nel modello.

Si ricorda che il modello di cui sopra (allegato 2) deve essere presentato:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di **aggregazioni di imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori legali rappresentanti, direttori tecnici (ove presenti), soci in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nei modelli acclusi in calce a tale allegato. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore.

In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici (ove presenti) e

amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

Per ulteriori dettagli e istruzioni in merito alla predisposizione della dichiarazione di cui al presente punto, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare si rimanda alla lettura delle indicazioni riportate all'interno del modello stesso.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Documentazione a corredo

Nella busta n. 1, oltre a quanto previsto dai precedenti punti del presente disciplinare (domanda di partecipazione e relativi allegati, dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti, garanzia provvisoria, dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, ecc.), deve essere inserita la seguente ulteriore documentazione a corredo:

- **documento attestante la solvibilità e solidità**, costituita da almeno una referenza bancaria o da altra documentazione secondo quanto riportato al punto 6 del presente disciplinare;
- (eventuale) **atto di designazione del preposto** alla gestione dell'attività di somministrazione, secondo quanto riportato nel relativo modello (allegato n. 4), nonché copia del documento di identità del soggetto designato.
- attestazione avvenuta sopralluogo
- altra documentazione richiesta in relazione alla forma di partecipazione:

raggruppamenti temporanei già costituiti	copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
consorzi ordinari o GEIE già costituiti	atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica	<ul style="list-style-type: none"> - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le prestazioni o loro percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica	<ul style="list-style-type: none"> - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 - dichiarazione che indichi le prestazioni o loro percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di	in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con

<p>qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:</p>	<p>rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle prestazioni o loro percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005</p> <p>in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; 3. le prestazioni o loro percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. <p>Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.</p> <p>Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.</p>
---	---

15. CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 "OFFERTA TECNICA"

L'offerta tecnica dovrà descrivere nel dettaglio gli interventi/investimenti che si intendono realizzare, i servizi offerti e la modalità di attuazione degli stessi, in linea con le indicazioni di cui alle linee guida per la valorizzazione, in modo da consentire alla Commissione di poter valutare l'offerta secondo i criteri definiti nel successivo punto 17. A tal fine, la busta dovrà contenere, **a pena di esclusione:**

1. Progetto tecnico di massima redatto e sottoscritto, **a pena di esclusione**, da professionista abilitato composto da:

I. Relazione tecnica comprendente una descrizione delle opere in progetto con dettagli relativi ai materiali e alle specifiche tipologie e caratteristiche degli stessi (es. capacità di isolamento, ecc.), colori, tipi di finiture, sistemazioni esterne, interventi sugli impianti, eventuali elaborati grafici (planimetrie, foto inserimento e/o rendering del complesso)

II. Computo metrico estimativo dettagliato dei lavori e quadro economico complessivo con indicazione anche delle spese tecniche

III. Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari durante l'uso della struttura, con indicazione della stima dei relativi costi

IV. Cronoprogramma degli investimenti proposti

2 Piano di gestione delle attività economiche e dei servizi, che l'offerente intenderà porre in essere, con la descrizione delle attività proposte, l'indicazione dei periodi e degli orari di apertura e utilizzo delle diverse strutture, nonché della gestione transitoria nel periodo di realizzazione dei lavori di riqualificazione, in coerenza con le indicazioni di cui alle linee guida per la valorizzazione.

Alle relazioni potranno essere allegati certificazioni, depliant, foto e/o schede tecniche ed eventuali elaborati grafici ritenuti necessari ad una migliore comprensione delle proposte.

La proposta sarà redatta seguendo la numerazione e la descrizione degli elementi di valutazione di riferimento mediante una relazione di massimo n. 20 pagine fronte/retro formato A4, interlinea 1,5, font Times New Roman, carattere 12.

Il numero di pagine e righe prescritte costituisce una mera linea guida al fine di agevolare i lavori della Commissione nella valutazione dei singoli criteri e sub criteri; il mancato rispetto non costituisce motivo di esclusione: è comunque riservata alla Commissione la facoltà, in sede di gara, di decidere se valutare o non eventuali pagine eccedenti nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. e di non aggravamento del procedimento ex art. 1 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Le eventuali migliorie devono essere comprese nell'offerta economica proposta, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione comunale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nelle linee guida per la valorizzazione, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Si precisa che l'esclusione è determinata solo dal mancato rispetto delle caratteristiche minime di progetto riferito all'intera offerta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

A corredo dell'Offerta tecnica, il concorrente può allegare una dichiarazione motivata e comprovata circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo nel caso in cui il richiedente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura in oggetto. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valutazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva, secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

ATTENZIONE: nella busta n. 2 "Offerta tecnica" non deve essere inserita l'indicazione del canone concessorio offerto, né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice; l'eventuale inserimento comporterà esclusione del concorrente dalla gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA n. 3 – "OFFERTA ECONOMICA"

La busta relativa all'offerta economica contiene, **a pena di esclusione:**

1) "Offerta economica", redatta in bollo da € 16,00 ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe, o in carta semplice per soggetti esenti, utilizzando o seguendo il relativo modello (allegato 5) sottoscritto dal legale rappresentante o da suo procuratore, compilato in ogni sua parte, e contenente:

► **percentuale di rialzo offerta, rispetto al canone concessorio annuo a base di gara (€ 2.000,00).**

Il rialzo percentuale offerto dovrà essere indicato in cifre e lettere e arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il canone aggiudicato, come risultante dall'applicazione del rialzo percentuale offerto, sarà maggiorato dell'IVA, se dovuta.

Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non saranno ammesse offerte alla pari o in ribasso rispetto agli importi a base d'asta, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento a d'altra offerta propria o di altri.

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, si riterrà valido il dato espresso in lettere.

2) Piano Economico-Finanziario (PEF), debitamente sottoscritto, che evidenzi, per l'intero periodo di durata della concessione (12 anni) tutti i costi e i ricavi connessi alla gestione dell'immobile, nonché gli investimenti previsti e i relativi tempi di ammortamento. Il PEF viene richiesto come elemento a supporto della dimostrazione della sostenibilità complessiva della proposta. Lo stesso non sarà, pertanto, oggetto di valutazione. Ai fini della sua redazione si fornisce il **modello 6**, non vincolante. È facoltà del concorrente predisporre un proprio eventuale modello, comunque, pertinente con la finalità di rappresentare a quali condizioni in termini di canone, durata e investimenti è raggiunto l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. Il PEF dovrà esplicitare anche il canone annuo proposto.

Qualora la Commissione giudicatrice dovesse rilevare dalla analisi del piano economico e finanziario allegato all'offerta economica presentata elementi di incongruenza o incompletezza tali da far apparire l'offerta anomala, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, potrà richiedere al concorrente le spiegazioni necessarie.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata previa valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>70 punti</i>
Offerta economica	<i>30 punti</i>
TOTALE	100

La concessione sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio sommando quello relativo all'offerta tecnica e quello dell'offerta economica.

In caso di parità, l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

La Commissione redigerà la graduatoria finale che conserva la propria validità per l'intera durata della concessione.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio di valutazione n. 1: VALORE DEL PROGETTO TECNICO		Punti max: 30		
L'elemento sarà valutato sulla base dei seguenti sotto elementi:				
Sub-criteri di valutazione		Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1.1	QUALITÀ ARCHITETTONICA La valutazione riguarderà il pregio architettonico della soluzione proposta, con particolare riferimento all'inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico delle strutture e alla qualità estetico-formale degli interventi proposti.	15		
1.2	CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEI LAVORI Sarà complessivamente valutata la qualità tecnico/funzionale con particolare attenzione agli spazi funzionali, al miglioramento dei servizi pubblici (wc, arredo urbano, ecc.), all'accessibilità per le persone con disabilità e alla scelta dei materiali in relazione alla loro qualità, manutenibilità e durata nel tempo.	10		
1.3	CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ La valutazione riguarderà le scelte progettuali (edili, impiantistiche, ecc.) con riferimento all'ecocompatibilità, sostenibilità ed efficienza energetica del complesso. Saranno, altresì, valutate, in particolare, proposte volte a ridurre le emissioni sonore durante lo svolgimento delle attività e delle iniziative.	5		
Criterio di valutazione n. 2: QUALITÀ DEL PROGETTO DI GESTIONE		Punti max: 40		
Il parametro sarà valutato sulla base dei seguenti sotto elementi:				
Il partecipante dovrà fornire una descrizione dettagliata dell'idea di gestione degli spazi messi a disposizione e che illustri il grado di coerenza e qualità complessiva della proposta rispetto alle linee guida per la valorizzazione				
Sub-criteri di valutazione		Punti D max	Punti Q max	Punti T max
2.1	MODALITÀ DI GESTIONE Sarà complessivamente valutata la qualità del programma delle attività poste in essere dal concessionario per la valorizzazione e la gestione a fini economici della struttura. In particolare, saranno valutati servizi e attività che si intendono realizzare con riferimento alla loro qualità, integrazione delle diverse iniziative tra di loro, equilibrio tra funzioni turistico-ricreative e funzioni sociali, originalità delle soluzioni gestionali; il programma promozionale che si intende attuare per le suddette attività; le metodologie per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e partecipazione della cittadinanza con particolare riferimento a minori e disabili; collaborazioni/partnership con enti del terzo settore nell'ottica dell'inclusione e integrazione sociale; integrazione delle attività, dei servizi e delle iniziative proposte con quelli che caratterizzano la zona in questione. Saranno valutati il grado di fruibilità dell'intera area a verde e le ricadute occupazionali delle attività di gestione. Non saranno prese in considerazione offerte di attività gestionali espressamente vietate dalla concessione. Non saranno, altresì, valutate strutture e attività non consentite dagli strumenti urbanistici o da altri regolamenti e disposizioni locali e nazionali	30		
2.2	CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLA GESTIONE Saranno valutati i criteri ambientali adottati per la gestione del complesso immobiliare ulteriori e migliorativi rispetto a quelli previsti nello schema di concessione coerenze della proposta gestionale in relazione alla specifica ubicazione del bene, nonché al sistema territoriale, alla sua storia, cultura, identità locale e tessuto socio-economico	10		

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte (V (a) i):

Ai fini dell'attribuzione alla singola offerta tecnica dei punteggi sopra indicati per ciascun elemento e sotto elemento, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente, sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale, variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario. La commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

	Giudizio sintetico	coefficiente
offerta giudicata di ottima qualità per assoluta completezza del progetto in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e pieno soddisfacimento dell'elemento valutato	ottimo	1
offerta giudicata di notevole qualità per rilevante trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e rilevante soddisfacimento dell'elemento valutato	distinto	0,9
offerta giudicata di buona qualità per apprezzabile trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione ed apprezzabile soddisfacimento dell'elemento valutato	buono	0,8
offerta giudicata di discreta qualità per discreta trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e discreto soddisfacimento dell'elemento valutato	discreto	0,6
offerta giudicata di qualità più che sufficiente per trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e più che sufficiente soddisfacimento dell'elemento valutato	Più che sufficiente	0,4
offerta giudicata di sufficiente qualità per minima trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e minimo soddisfacimento dell'elemento valutato	sufficiente	0,2
offerta contrastante con le linee guida progettuali presenti tra la documentazione di gara	Non giudicabile/ Inadeguato	0

Qualora l'offerta sia stata valutata come non giudicabile in uno o più degli aspetti oggetto di valutazione, in quanto contrastante con le linee guida per la valorizzazione, sarà richiesto al concorrente, qualora aggiudicatario della concessione, l'adeguamento del progetto alle citate linee guida per la valorizzazione.

Qualora, nella valutazione delle offerte, emergesse un utilizzo del medesimo elemento di offerta inserito in più parametri di valutazione, la Commissione di gara lo valuterà comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio il parametro a cui attribuirlo, secondo un criterio di maggiore congruità.

Effettuata tale valutazione, la commissione, qualora non si sia espressa all'unanimità, procederà a calcolare la media dei coefficienti espressi per ciascun elemento di valutazione e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

I punteggi saranno quindi attribuiti ai singoli concorrenti applicando la seguente formula:

$$P(a) = \sum_n (P_i \cdot V(a)_i)$$

dove:

P (a) Valutazione in punti dell'offerta (a)

n Numero totale degli elementi di valutazione

P_i Peso in punti attribuito all'elemento di valutazione (i)

V (a) i Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

variabile tra 0 e 1
 Σ Sommatoria

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuibile all'offerta economica sarà determinato dalla somma dei punteggi (x + y) derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri quantitativi:

a) percentuale di rialzo offerta sul canone concessorio (max 30 punti)

$$x = P_{\max} * R_{\text{off}} / R_{\max}$$

dove x indica il punteggio attribuito,

P_{\max} indica il punteggio massimo attribuibile al criterio a)

R_{off} indica il rialzo percentuale offerto

R_{\max} indica il rialzo percentuale massimo offerto

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Attribuzione del punteggio finale:

Al fine dell'individuazione della migliore offerta sarà sommato il punteggio relativo all'offerta tecnica al punteggio relativo all'offerta economica. La concessione sarà affidata al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA N. 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **02/08/2021** alle ore **10:00** presso gli uffici del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicato pubblicato sul dettaglio gara all'indirizzo <http://www.comune.rosignano.livorno.it> e/o p.e.c., almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità almeno due giorni prima della data fissata.

In caso di vigenza di misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, l'apertura delle buste sarà condotta dal seggio di gara in assenza di pubblico presente; i singoli componenti del seggio opereranno collegandosi tra loro in modalità a distanza o, comunque, utilizzando soluzioni tali da garantire la distanza interpersonale superiore a un metro e indossando dispositivi di protezione individuale. Il resoconto delle operazioni svolte sarà comunicato ai concorrenti e reso pubblico sul portale <http://www.comune.rosignano.livorno.it> al termine di ogni seduta di gara. I titolari o i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di chiedere dichiarazioni a verbale.

Il seggio di gara appositamente costituito, con il coinvolgimento del Responsabile del Procedimento qualora non componente del seggio stesso, procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura dei plichi e al controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara, con il coinvolgimento del Responsabile del Procedimento qualora non componente del seggio stesso procederà a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, ed in particolare:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione;

b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi tra cooperative o tra imprese artigiane e i consorzi stabili hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio;

c) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso di esito positivo sia il raggruppamento/consorzio che il singolo concorrente;

2. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;

3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

4. proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione e comunicazione ai concorrenti.

L'Ente concedente, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Responsabile del Procedimento alla commissione giudicatrice: conservazione di tutti i documenti all'interno di armadi chiusi a chiave.

L'Ente concedente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata con apposito atto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

L'Ente concedente pubblica all'indirizzo <http://www.comune.rosignano.livorno.it> nella sezione dedicata alla procedura di gara di che trattasi la composizione della commissione giudicatrice.

Qualora siano vigenti misure contenitive del contagio da Covid-19, al fine di garantire il principio di collegialità, i lavori della commissione saranno garantiti da remoto, anche mediante utilizzo di videoconferenze o sistemi analoghi di collegamento simultaneo.

20. APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice la quale si insedierà e procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche per verificare la completezza dei documenti presentati rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare e dichiarare i soggetti ammessi e quelli esclusi in caso di carenza dei documenti.

In caso di vigenza di misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 si rimanda alle disposizioni di cui al precedente punto 18.

Terminata la verifica di cui sopra, in una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche valutate e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto 17. Dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, l'Ente concedente verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi e procederà alle relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 22.

21. CAUSE DI ESCLUSIONE

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Settore competente, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara

Si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti anche in caso di:

- mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente disciplinare o violazione di altre disposizioni di legge
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta
- non integrità del plico contenente le offerte o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- mancata integrazione in caso di soccorso istruttorio.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E SOTTOSCRIZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento in concessione del bene in oggetto anche in presenza di una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

In caso di unico concorrente:

- non si procederà all'attribuzione di alcun punteggio; tuttavia, la proposta progettuale sarà comunque valutata nel suo insieme e non sarà aggiudicata ove ritenuta complessivamente non adeguata dal punto di vista progettuale;
- la Commissione potrà altresì effettuare una valutazione dell'offerta economica, con particolare riferimento all'entità del canone annuo offerto in relazione alla durata e agli investimenti proposti, all'interno del quadro complessivo della gestione rappresentato nel piano economico-finanziario proposto, nell'ottica di una verifica della convenienza per l'Ente concedente a non procedere all'aggiudicazione ai fini del rispetto dei principi di economicità e di proporzionalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., trattandosi di un contratto attivo regolato dal predetto articolo di legge;
- non troveranno applicazione le clausole "a pena di esclusione" previste nel presente disciplinare (e, in relazione alle carenze riscontrate, si inoltrerà richiesta di integrazione) ad eccezione dei casi previsti al punto 21 del presente disciplinare, nei quali sarà comunque disposta l'esclusione del concorrente.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del Procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Concluse le operazioni di gara e approvato il relativo verbale, il Comune inviterà l'aggiudicatario a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e quella necessaria ai fini della sottoscrizione dell'atto di concessione.

L'Ente concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti; in caso di esito negativo si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria e all'aggiudicazione al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Qualora non fosse possibile procedere con l'aggiudicazione a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione sarà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi nel tempo indicato a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla sottoscrizione della concessione nel giorno appositamente stabilito, il Comune revocherà l'aggiudicazione per inadempimento, incamererà la garanzia provvisoria e procederà all'aggiudicazione in favore del secondo concorrente in graduatoria.

La sottoscrizione della concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica previste dalla vigente normativa.

Si rende noto che, ai fini della definizione della concessione, l'Ente concedente procederà alle eventuali verifiche antimafia richieste dalla legge; qualora si rendesse necessario acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs 159/2011 e s.m.i, l'aggiudicatario è obbligato a fornire i dati dei soggetti sui quali dovrà essere operata la verifica ai sensi del citato decreto legislativo, qualora non ricompresi nelle dichiarazioni obbligatorie ai fini dell'ammissione a gara.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Qualora le verifiche di cui trattasi non diano esito positivo, l'Ente concedente procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario, all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. L'Ente provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano altre offerte valide.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai partecipanti mediante PEC o fax e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente concedente.

Nessun compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, modificare il procedimento di gara, ovvero di riaprirne i termini in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse, senza che alcuno possa sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.

Salvo che risulti non più sussistente l'interesse pubblico a contrarre, all'atto del rilascio della concessione (e comunque entro la data di consegna, se precedente al rilascio della concessione), l'aggiudicatario deve presentare:

1) cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali così come prevista dallo schema di concessione

2) polizza assicurativa (completa di copia delle relative quietanze di pagamento) secondo quanto indicato nello schema di concessione.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da quest'Amministrazione per il rilascio della concessione; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare la concessione all'operatore che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte.

La concessione avrà contenuto pienamente conforme a quello degli atti di gara.

Tutte le spese e gli oneri per il rilascio della stessa sono a completo ed esclusivo carico del concessionario nella misura fissata dalla legislazione in vigore; per quanto riguarda l'imposta di registro si rimanda al corrispondente articolo dello schema di concessione.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

23. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

23.1. Condizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19

In conseguenza dei provvedimenti inerenti il contenimento dell'epidemia da Covid-19, adottati dalle autorità competenti per l'intero territorio nazionale e per il territorio comunale, il rilascio della concessione potrà subire slittamenti nei tempi, derivanti dall'applicazione della disciplina al momento vigente in tema di misure di contenimento del contagio. In presenza di motivi di pubblico interesse, potrà essere revocato il procedimento. Qualora ciò si verificasse, nessun risarcimento potrà essere riconosciuto.

23.2. Altre condizioni particolari di esecuzione

Si rinvia alle linee guida di valorizzazione e allo schema di concessione.

Il concessionario assumerà a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di quanto proposto in sede di gara, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Analogamente gli altri concorrenti non potranno rivalersi nei confronti dell'Ente nel caso in cui la proposta dell'aggiudicatario non ottenga le necessarie autorizzazioni o sia oggetto di prescrizioni che la modifichino anche sostanzialmente.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo nell'ambito del procedimento di gara in oggetto. La base giuridica è costituita dall'art. 6 del Regolamento UE 679/2016, da quanto previsto dal Regolamento comunale di gestione degli immobili comunali, nonché dal D.Lgs. n. 50/2016 nelle parti applicabili.

Natura del conferimento e conservazione dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare corso al procedimento in oggetto e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.

Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

Diritti dell'interessato

Si informa, inoltre, che relativamente ai dati medesimi possono essere esercitati in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti loro riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritengano che il trattamento violi il citato Regolamento.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it.

25. VALIDITÀ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Per le fattispecie non previste nello schema di concessione, l'Ente concedente potrà avvalersi della possibilità che, in caso di decadenza o revoca della concessione, rinuncia, fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del concessionario, o comunque in ogni caso di cessazione anticipata della concessione per causa del concessionario, si possano interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla

relativa graduatoria, al fine di sottoscrivere il nuovo atto per il proseguimento della gestione del complesso.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto miglior offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario. Il subentro avverrà alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario originario.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Simona Repole
Apposta firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2015